



Omissione dei dati nei confronti del pubblico nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali

Settembre 2024

Conformemente agli obblighi che gli incombono, il Tribunale, nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, assicura il bilanciamento tra, da un lato, il principio di pubblicità della giustizia e l'informazione dei cittadini e, dall'altro:

- la protezione dei dati personali delle persone fisiche¹

e

- la protezione dei dati diversi dai dati personali delle persone fisiche menzionati nelle cause di cui è investito.

¹ V. il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).

Ricorsi diretti²

Omissione dei dati personali delle persone fisiche

Qualsiasi rappresentante di una parte di una controversia dinanzi al Tribunale può chiedere che dati personali di una persona fisica, indipendentemente dal fatto che si tratti di una parte che lo stesso rappresenta o di un terzo, siano omessi nell'ambito di un procedimento affinché l'identità della persona di cui trattasi non sia divulgata al pubblico. Il rappresentante di un soggetto proponente istanza di intervento dispone della medesima facoltà.

A tale riguardo, ai sensi dell'**articolo 66, paragrafo 1**, del regolamento di procedura del Tribunale, «[n]el corso del procedimento, il Tribunale può decidere di omettere, d'ufficio o su domanda di una parte presentata con separata istanza, i cognomi e i nomi delle persone fisiche, siano esse parti o terzi, e qualsiasi altro dato personale di tali persone fisiche, menzionati nei documenti e nelle informazioni relativi alla causa ai quali il pubblico ha accesso».

A motivo dello sviluppo dei motori di ricerca su Internet e del fatto che chiunque è in grado di accedere alle informazioni relative a un procedimento giurisdizionale pubblicate o diffuse dal Tribunale, il cancelliere di tale organo giurisdizionale richiama sistematicamente l'attenzione dei rappresentanti delle parti dinanzi a detto organo giurisdizionale in merito all'articolo 35, paragrafo 3, e agli articoli 79 e 122 del regolamento di procedura del Tribunale, relativi alla pubblicazione e alla diffusione su Internet di documenti relativi alle cause introdotte, nonché in merito all'articolo 66 del summenzionato regolamento di procedura. Qualsiasi rappresentante è quindi invitato ad esaminare se, nella causa di cui trattasi, l'identità della parte che lo stesso rappresenta, quella del terzo o qualsiasi altro dato personale di tali persone fisiche debbano essere considerati riservati e, in tale ipotesi, a chiedere con atto separato l'omissione dei dati personali di cui trattasi, precisandoli.

Omissione dei dati diversi da quelli personali delle persone fisiche

Qualsiasi rappresentante di una parte di una controversia dinanzi al Tribunale può chiedere che dati diversi da quelli personali delle persone fisiche, come la denominazione di una persona giuridica o dati coperti dal segreto industriale e commerciale, siano omessi nel contesto di un procedimento. Il rappresentante di un soggetto proponente istanza di intervento dispone della medesima facoltà.

A tale riguardo, ai sensi dell'**articolo 66 bis, paragrafo 1**, del regolamento di procedura del Tribunale, «[n]el corso del procedimento, il Tribunale può decidere di omettere, d'ufficio o su domanda motivata di una parte presentata con separata

² L'espressione «ricorsi diretti» è definita all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), del regolamento di procedura nel senso che essa designa «l'insieme dei ricorsi che possono essere proposti dinanzi al Tribunale, ad eccezione delle domande di pronuncia pregiudiziale».

istanza, dati diversi da quelli personali delle persone fisiche, menzionati nei documenti e informazioni cui il pubblico ha accesso, se ragioni legittime giustificano che tali dati non siano pubblicamente divulgati».

Informazioni importanti

- Occorre che la domanda di omissione dei dati sia presentata alla cancelleria del Tribunale **sin dal deposito del primo atto processuale** e, in ogni caso, prima della pubblicazione o della diffusione su Internet delle informazioni riguardanti la causa di cui trattasi, affinché l'effetto utile dell'omissione non sia compromesso.
- La domanda deve essere presentata con **atto separato**.
- La domanda deve indicare **con precisione il dato o i dati cui si riferisce** la domanda.
- La domanda di omissione dei **dati diversi da quelli personali delle persone fisiche** prevista all'articolo 66 *bis* del regolamento di procedura deve essere **motivata** da ragioni legittime idonee a giustificare che tali dati non siano pubblicamente divulgati.

Le parti devono fare riferimento al regolamento di procedura del Tribunale e alle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale (in particolare ai punti da 62 a 68).

Cause pregiudiziali³

Anonimizzazione e omissione dei dati effettuate dal giudice del rinvio

Quando il giudice del rinvio ha disposto l'occultamento del cognome e del nome delle persone fisiche menzionate nella domanda di pronuncia pregiudiziale o ha deciso di omettere altri elementi idonei a consentire la loro identificazione, o di dati relativi a persone fisiche o a enti interessati dal procedimento principale, siano essi parti in tale procedimento o terzi, il Tribunale rispetta tale occultamento o tale omissione nell'ambito del procedimento dinanzi ad esso pendente (**articolo 201, paragrafo 1**, del regolamento di procedura).

Tuttavia, qualora una parte di una causa pregiudiziale dinanzi al Tribunale desideri che la sua identità e i dati che la riguardano siano divulgati nell'ambito di tale causa, essa può rivolgersi al Tribunale affinché elimini l'occultamento già effettuato (**punto 70** delle norme pratiche di esecuzione).

Anonimizzazione e omissione dei dati personali effettuate d'ufficio dal Tribunale

Successivamente al deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale e salvo circostanze particolari, il Tribunale occulta il cognome e il nome delle persone fisiche menzionate nella domanda di pronuncia pregiudiziale e, se del caso, altri elementi idonei a consentire la loro identificazione qualora tale operazione non sia stata effettuata dal giudice del rinvio, prima dell'invio della sua domanda, o dalla Corte di giustizia, prima della trasmissione della domanda al Tribunale. Nelle loro osservazioni gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto devono rispettare l'occultamento in tal modo effettuato (**punto 69** delle norme pratiche di esecuzione).

Tuttavia, qualora una parte di una causa pregiudiziale dinanzi al Tribunale desideri che la sua identità e i dati che la riguardano siano divulgati nell'ambito di tale causa, essa può rivolgersi al Tribunale affinché elimini l'occultamento già effettuato (**punto 70** delle norme pratiche di esecuzione).

³ Il Tribunale è competente a conoscere le domande di pronuncia pregiudiziale, trasmesse dalla Corte di giustizia, che rientrano esclusivamente in una o più delle seguenti sei materie:

- il sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
- i diritti di accisa;
- il codice doganale;
- la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata;
- la compensazione pecuniaria e l'assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto;
- il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Anonimizzazione e omissione dei dati personali delle persone fisiche su domanda

Qualora il giudice del rinvio o una parte nel procedimento principale ritengano necessario che determinati dati personali riguardanti tale parte o relativi a una o più persone fisiche interessate dal procedimento principale, siano esse parti in tale procedimento o terzi, siano omessi nell'ambito di un procedimento pregiudiziale pendente dinanzi al Tribunale, possono rivolgersi a quest'ultimo affinché tali dati non siano divulgati al pubblico.

A tal riguardo, **l'articolo 201, paragrafo 2**, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che, «[s]u domanda del giudice del rinvio, di una parte nel procedimento principale (...), il Tribunale può inoltre anonimizzare la domanda di pronuncia pregiudiziale o decidere di omettere dati relativi a una o più persone fisiche interessate dalla controversia oggetto del procedimento principale, siano esse parti nel procedimento o terzi».

Informazioni importanti

- Il Tribunale fa sì che, in tutte le pubblicazioni effettuate nell'ambito di una causa pregiudiziale, il nome delle persone fisiche menzionate nella causa sia sostituito da iniziali aleatorie. Qualora ciò risulti necessario, il Tribunale provvede altresì a rendere neutri gli elementi complementari della causa idonei a consentire l'identificazione delle persone interessate.
- Il Tribunale conserva la facoltà di derogare alla sostituzione d'ufficio del nome delle persone fisiche menzionate nella causa mediante iniziali aleatorie in caso di domanda esplicita della persona interessata o qualora le circostanze particolari della causa lo giustifichino.
- Al fine di preservarne l'efficacia, la domanda di omissione dei dati personali deve essere presentata il più celermente possibile, e in ogni caso prima della pubblicazione della comunicazione relativa alla causa nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o della notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto (**punto 70** delle disposizioni pratiche di esecuzione).

- Di norma generale, per facilitare la designazione e l'individuazione della causa pregiudiziale oggetto di un occultamento dei dati idonei a consentire l'identificazione delle persone fisiche interessate dal procedimento principale, il Tribunale attribuisce un nome fittizio alla causa pregiudiziale di cui trattasi. Tale nome fittizio non corrisponde al nome reale delle parti del procedimento né, in linea di principio, a nomi esistenti (**punto 71** delle norme pratiche di esecuzione).
- La tutela dei dati personali si applica a tutte le pubblicazioni che devono essere effettuate nell'ambito della trattazione della causa, sin dalla sua proposizione sino alla chiusura di quest'ultima (ad esempio comunicazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, informazioni messe a disposizione sul sito Curia, conclusioni dell'avvocato generale, ordinanze adottate nel corso del procedimento e decisioni che concludono il procedimento), nonché alla stessa denominazione della causa e ai relativi metadati. Sono inoltre protetti in modo equivalente i dati relativi ad enti interessati dal procedimento principale occultati dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale.

Le parti e gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto devono fare riferimento al regolamento di procedura del Tribunale e alle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale (in particolare ai punti da 69 a 71).